COMUNE DI ITRI

(Provincia di Latina)

Ufficio Servizi Sociali

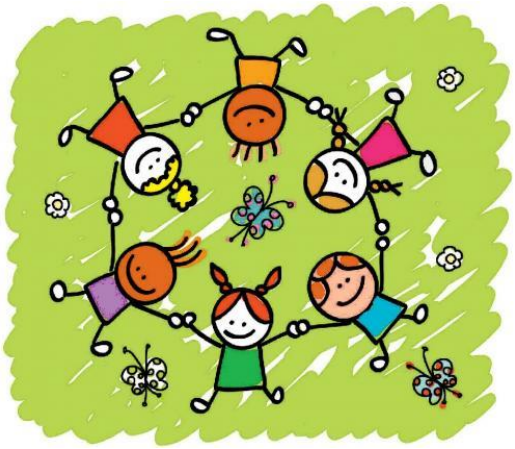

CAPITOLATO DI APPALTO

PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

2025/2027

Il Mondo dei Piccoli

Art. 1
Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di Asilo Nido comunale "Il Mondo dei Piccoli", destinato ai bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 3 anni, nella forma e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato, da affidare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Decreto Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., espletata in maniera elettronica utilizzando il portale a disposizione della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Latina.

Art. 2
Durata dell'appalto

1. La durata temporale del contratto relativo al servizio oggetto della gara, è rapportata al calendario scolastico ed è stabilita in 24 mesi con la sospensione durante il mese di luglio e agosto (periodo di chiusura del servizio) per un totale di n. 20 mesi naturali con decorrenza dalla data dell'effettivo conferimento del servizio all'aggiudicatario. È escluso il rinnovo tacito.

Art. 3
Importo dell'Appalto

1. Il valore stimato del contratto per l'intero periodo di durata dell'appalto, pari a due anni educativi, è di **€ 609.000,00** (€ Seicento novemila /00) al netto di IVA di legge così calcolato:

Capienza Massima dei bambini	Costo Standard retta mensile prevista dalla DGR 672/2021 Regione Lazio (840,00) a cui sono sottratti i costi che rimangono in capo all'Ente Comunale	Mesi in cui viene espletata l'attività educativa in un anno scolastico	Base d'asta annuale
42	725,00	10	**304.500,00**
		Base d'asta per due anni scolastici	**609.000,00**

2. Il servizio oggetto del presente appalto sarà finanziato con fondi propri dell'Ente, finanziamenti regionali e con le rette a carico degli utenti.

Art. 4
Subappalto

1. Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024 e dalla ulteriore vigente normativa in materia. Si rammenta che a pena di nullità, non può comunque essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
La stazione appaltante nelle sue funzioni, definisce subappaltabile: i servizi di pulizia dei locali e la sanificazione dei locali.

Art. 5
Sede del Servizio

1. Il servizio di Asilo Nido sarà gestito presso un immobile di proprietà comunale. La ricettiva base dell'Asilo Nido è di n. 42 posti. L'immobile verrà consegnato all'aggiudicatario fornito degli arredi di base necessari all'avvio del servizio. Dell'avvenuta consegna dell'immobile e dei beni mobili verrà redatto analitico inventario in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio della gestione del servizio. Alla scadenza dell'appalto l'aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento.
Sarà a carico dell'aggiudicatario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente. L'aggiudicatario dovrà usare il citato immobile esclusivamente per gli scopi indicati all'art. 7 e non dovrà concederlo in godimento a terzi.
2. I locali potranno essere utilizzati, compatibilmente con le attività del servizio, dall'Amministrazione Comunale per periodici incontri con il personale e, in generale, per le riunioni con i genitori inerenti all'attività dell'Asilo Nido.

Art. 6
Destinatari

1. Il servizio di Asilo Nido si rivolge alle famiglie con minori che hanno 12 mesi e che non hanno compiuto il 3° anno di età.
2. Per l'ammissione al Nido verrà annualmente compilata apposita graduatoria, utilizzando i criteri prefissati, come da Regolamento Comunale.

Art. 7
Finalità

1. L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e lo stesso dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. L'Asilo Nido concorre con la famiglia alla formazione, al benessere e all'armonico sviluppo dei bambini in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti

all'infanzia; offre, inoltre, alle famiglie un supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di opportunità tra i sessi.
3. L'Asilo Nido tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini portatori di handicap e svantaggio sociale.

Art. 8
Organizzazione del servizio

1. Il servizio di Asilo Nido dovrà essere attivo tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per il periodo Settembre – Giugno, come da calendario scolastico predisposto annualmente dalla Regione Lazio, con chiusura: dal 01 Luglio al 31 Agosto (n. 62 gg.); in occasione di festività civili e religiose, e fatti salvi eventuali ulteriori periodi di chiusura disposti dall'Amministrazione Comunale.
2. L'orario di funzionamento è compreso tra le ore 7,30 e le ore 17,00.

Art. 9
Struttura

1. È a carico del Comune, la manutenzione straordinaria dell'edificio e dell'area di pertinenza, compresa la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne.

Sono riservati, ed a carico del Comune di Itri, i seguenti oneri e competenze:

- Raccolta iscrizioni, predisposizione proposta delle graduatorie ed ammissione dei bambini;
- Determinazione e riscossione delle rette di frequenza;
- Riscossione dei contributi regionali;
- Competenze amministrative relative ai rapporti con la Regione Lazio;
- Fornitura degli arredi di base;
- Le spese correnti di funzionamento (utenze acqua, energia elettrica e gas).
- Messa a disposizione di un immobile di proprietà comunale, da utilizzare come sede dell'asilo nido.

2. L'impresa appaltatrice provvederà alla manutenzione ordinaria.

3. Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice:

- la dotazione di presidi didattici ed educativi;
- il materiale ludico;
- l'assistenza accessoria necessaria nel caso ci siano bisogni educativi speciali dovuti alla presenza di bambini con disabilità (fino ad un massimo di n. 2 bambini, oltre ai quali sarà

necessario concordare con il Servizio le eventuali modalità operative per la copertura delle nuove esigenze);

Art. 10
Servizio mensa

1. Il Comune di Itri con gara specifica ha aggiudicato il servizio di preparazione dei pasti ad un operatore economico distinto dal futuro gestore dell'asilo nido.

L'appaltatore pertanto dovrà assicurare la distribuzione dei pasti e il servizio di assistenza durante la somministrazione degli stessi.

Dovrà, inoltre con tempestività comunicare ai Responsabili del Comune di Itri, eventuali richieste di diete di transizione.

Resta a carico del Servizio Mensa del Comune di Itri, per il tramite dell'operatore economico individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la somministrazione di una merenda giornaliera.

Art. 11
Personale addetto al servizio

1. L'aggiudicatario deve assicurare il servizio assumendo direttamente il personale che deve essere in possesso di titolo di studio idoneo allo svolgimento delle attività in conformità a quanto previsto agli artt. 22 e 23 della Legge Regionale n. 7 del 5 Agosto 2020 e in applicazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, garantendo la seguente dotazione organica, in rapporto al numero dei bambini effettivamente iscritti e precisamente:

- n. 01 Educatore ogni n. 07 (sette) bambini;
- n. 01 Addetto ai servizi generali ogni n. 15 (quindici) bambini.

2. Il personale addetto alle funzioni educative, coerentemente con le finalità del servizio, dovrà:

- provvedere alla cura, assistenza e vigilanza dei bambini comprese le attività di igiene e pulizia dei bambini;
- relazionarsi adeguatamente con l'utenza;
- partecipare alla stesura della programmazione educativo-didattica e alla sua realizzazione;
- partecipare a corsi di formazione e aggiornamento.

3. Il personale addetto ai servizi dovrà essere adeguatamente formato in tema di igiene e sanità secondo la normativa vigente e dovrà:

- curare l'igiene e la sanificazione dei locali e delle attrezzature del nido operando secondo una corretta prassi igienica;
- collaborare per la parte di competenza con il personale educatore;
- collaborare con tutta l'equipe del nido per una migliore funzionalità del servizio.

4. L’aggiudicatario si impegna a riqualificare il personale qualora nuove norme in materia facessero obbligo di profili formativi aggiuntivi e/o sostitutivi, necessari per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto.

Art. 12
Personale: Obblighi e Requisiti

1. La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per la realizzazione delle attività di cui al presente appalto le figure professionali richieste nel presente capitolato.
2. Per effetto dell’appalto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Itri ed il personale dell’impresa aggiudicataria, la quale con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata in proposito.
3. L’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni proprie del presente appalto mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici richiesti e adeguati alle necessità del servizio da espletare.
4. A tal fine l’aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio l’elenco completo del personale titolare e di quello da utilizzare in caso di sostituzione, con l’indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae. Ogni sostituzione avverrà con personale di pari qualifica e competenza e sarà preventivamente comunicata per iscritto e/o per via telematica alla stazione appaltante. L’elenco del personale titolare e supplente dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.
5. La stazione appaltante, ove ravvisi motivi ostativi per sostituzioni superiori a 15gg lavorativi, potrà negare, entro 5 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l’autorizzazione alla sostituzione del personale con quello indicato.
6. In tal caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a sostituire, nell’espletamento del servizio, entro 2 giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, il personale non idoneo.
7. Qualora la Ditta a causa di eventi imprevedibili non fosse in grado di garantire la sostituzione è tenuta ad informare la stazione appaltante con assoluta urgenza e comunque a ripristinare l’operatività non oltre il giorno successivo, previa detrazione delle ore non effettuate, fatta salva l’applicazione, se ne ricorrono i presupposti, delle sanzioni di cui agli articoli specifici del presente Capitolato.
8. L’aggiudicatario si impegna, altresì, a garantire il regolare funzionamento del servizio, prevedendo che l’organico venga mantenuto stabile nell’anno, in tal senso applicando l’istituto delle supplenze per assenza del personale titolare.
9. La Ditta aggiudicataria nell'esecuzione dell'appalto dovrà impiegare tutto il personale necessario alla gestione (quello previsto da Capitolato) rispettando gli indirizzi e le ulteriori modalità organizzative (orari, giorni, procedure, ecc.) stabilite dalla stazione appaltante. Il personale è tenuto inoltre a rispettare il segreto professionale e le norme vigenti sul trattamento dei dati sensibili.

10. In base a quanto disposto dagli articoli 57 come modificato dal D.Lgs 209/2024 e 102 del D.Lgs. 36/2023, per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi ed inviti**, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, **specifiche clausole sociali** con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'art.11;

L'art.102 CDC non fa espresso riferimento al progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale prevedendo invece che l'operatore indichi solo le modalità di adempimento degli impegni di cui al primo comma. Conseguentemente non può che ravvisarsi un onere di allegazione subordinato alla richiesta da parte della stazione appaltante nella documentazione di gara che ne valuta l'opportunità caso per caso. (T.A.R Puglia 13 gennaio 2025, n. 3). A tal fine l'operatore economico deve dichiarare in fase di presentazione dell'offerta le modalità di applicazione della **clausola sociale**,. In sede di offerta, infatti, gli operatori economici partecipanti dovranno formulare un piano di compatibilità o assorbimento, che contenga almeno le seguenti informazioni:

- figure professionali che l'offerente intende utilizzare per l'organizzazione del servizio, e costo indicativamente previsto per ciascuna d'esse;
- alla luce del personale attualmente impiegato dal gestore per il servizio, quanti e quali dipendenti intenda riassumere, precisando l'inquadramento, il trattamento economico, e ogni altro aspetto del rapporto lavorativo ad essi offerto;
- il termine che sarà concesso ai lavoratori in discorso per accettare l'offerta;
- in ipotesi di previsto utilizzo di personale diverso da quello occupato dall'attuale gestore, le ragioni per le quali il mantenimento è ritenuto non possibile.

Il mancato rispetto della clausola sociale comporterà la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno;
Ciascun interessato potrà inoltre presentare un impegno / piano in virtù del quale, in ipotesi di necessità di assunzioni e di mancato riassorbimento per causa lui non riconducibile, le assunzioni saranno svolte garantendo le pari opportunità generazionali, la parità di genere, la inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
11. L'aggiudicatario dovrà presentare il piano dell'articolazione dei turni di lavoro del personale in relazione al progetto educativo proposto, precisando che comunque dovrà essere sempre assicurata in Asilo la presenza di almeno 2 operatori in caso di presenza contemporanea di oltre 7 bambini. La presenza del personale nell'Asilo Nido dovrà essere sempre mantenuta al completo in base a quanto sopra specificato. Nella programmazione del lavoro, vanno considerati gli impegni inerenti alla gestione sociale (comitato di gestione, gruppo educativo, ecc.).

12. In qualsiasi momento l'operatore economico affidatario dell'appalto dovrà impegnarsi a sostituire il personale che abbia dato luogo ripetutamente alla non osservanza delle prescrizioni normative che regolano il presente affidamento.
13. Il personale messo a disposizione dall'impresa dovrà essere capace, fisicamente idoneo ed in possesso del certificato di idoneità al servizio rilasciato dalla A.S.L., in conformità alle norme vigenti, nonché delle ulteriori certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e prestazioni proprie del Servizio oggetto del presente appalto.

Art. 13
Coordinatore pedagogico

1. Il Coordinatore educativo e pedagogico dell'Asilo Nido, pur svolgendo eventualmente le normali mansioni di educatore, in stretta collaborazione con l'intero gruppo educativo ed il personale amministrativo dell'Ente gestore:

- coordina il gruppo educativo di cui all'articolo 15 della L. Reg. 7/2020;
- assicura l'organizzazione del personale del servizio e i relativi turni di lavoro, il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini prescritto, attiva le sostituzioni in caso di assenza improvvisa di un operatore;
- assicura l'applicazione di tutti gli strumenti, i protocolli operativi e le prassi orientate a garantirela sicurezza, il benessere e la salute dei bambini;
- garantisce e coordina l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 28 della L. Reg.7/2020 e ne assicura il monitoraggio costante;
- assicura che il progetto educativo sia costantemente aggiornato in ordine ai suoi obiettivi, con particolare riferimento a:
  a) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
  b) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
  c) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
  d) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le esperienze e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e i bambini;
  e) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
  f) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
  g) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.
- cura l'aggiornamento della Carta dei servizi di cui all'art. 29 della L. Reg. 7/2020;
- assicura il dialogo costante con le famiglie, il loro coinvolgimento e la partecipazione dei

loro figli al progetto educativo;

- partecipa alla commissione distrettuale per i servizi educativi, di cui all'art. 46 L. Reg. 7/2020 e cura il raccordo con gli altri servizi educativi del territorio;
- partecipa al coordinamento pedagogico territoriale di cui all'articolo 18 della L. Reg. 7/2020, per la continuità educativa e l'integrazione verticale del sistema 0-6 in raccordo con le scuole dell'infanzia;
- cura il rapporto del servizio con i servizi sociali e sanitari competenti per territorio, attivandone la collaborazione e l'intervento nei casi necessari.

Inoltre cura tutti rapporti con l'utenza e con l'Amministrazione comunale connessi al miglior espletamento del servizio.

Per le ulteriori competenze in capo al Coordinatore si rimanda a quanto previsto all'art.10 del Regolamento dei Servizi Educativi Comunali per la Prima Infanzia, parte integrante del presente Capitolato.

Art. 14
Obblighi dell'appaltatore in materia di trattamento del personale

1. Ai sensi degli artt. 11 comma 2 e 41 comma 13 come modificati dal D.Lgs 209/2024 , i Contratti Collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo del 28 marzo 2019, come rinnovato con intesa del 26 gennaio 2024, sottoscritto da CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ, 8 LEGACOOPSOCIALI, AGCI- SOLIDARIETÀ e da FP-CGIL, FISASCAT-CISL, FPS-CISL, UIL-FPL e UILTUCS, codice alfanumerico: **T151 denominato "CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" ;**
L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL settore Cooperative Sociali (T151) o altro contratto equivalente che garantisca le stesse tutele economiche e normative.

2. Fermo restando l'obbligo dell'osservanza da parte dell'aggiudicatario di quanto stabilito nel presente articolo relativamente agli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali e assicurativi rimane inteso che la stazione appaltante è del tutto estranea alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'aggiudicataria stessa e i singoli dipendenti/soci lavoratori nel corso del rapporto di lavoro.
3. Resta inteso che i rapporti tra l'Aggiudicataria e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l'applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l'Azienda e i lavoratori. La Stazione appaltante ne rimane pertanto totalmente estranea.
4. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro.

5.La Ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. E' tenuta inoltre a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto e le eventuali modifiche contrattuali introdotte durante il periodo dell'appalto nonché all'accantonamento per T.F.R.
6. L'obbligo rimane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
7. La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.
8. L'aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto sopra prescritto, a richiesta dell'Amministrazione, con l'avvertenza che in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il contratto si risolverà di diritto.
9. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante.
10. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta aggiudicataria.
11. La Ditta aggiudicataria è tenuta:
a) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti della stazione appaltante e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per la realizzazione delle attività di cui al presente appalto;
b) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
c) a garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative all'oggetto dell'appalto;
d) ad assicurare la continuità delle attività proprie del presente appalto con proprio personale nei casi di assenza temporanea o dimissioni del personale in essere;
e) a fornire ai propri operatori gli strumenti occorrenti per la realizzazione delle attività e delle prestazioni richieste nel presente capitolato.
12. L'aggiudicatario prima dell'avvio del servizio, dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli operatori che saranno impiegati nel servizio come titolari, specificando per ciascuno, luogo, data di nascita, indirizzo oltre alle qualifiche professionali e le esperienze maturate.
Il possesso dei titoli e requisiti professionali deve risultare da idonea documentazione ovvero attestata da autocertificazione resa nei modi e forme di legge dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, da prodursi prima dell'avvio del servizio.
L'elenco del personale dovrà essere tempestivamente aggiornato e comunicato ad ogni variazione.
L' aggiudicatario dovrà produrre, altresì, elenco nominativo del personale da impiegare per le sostituzioni unitamente ai loro curricula formativi e professionali.
L'aggiudicatario si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, il nominativo ed il curriculum professionale del coordinatore.
13. La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre un apposito fascicolo nominativo, per ciascun operatore, contenente la seguente documentazione:

a) documento di identità in corso di validità;
b) fotocopia autentica del titolo di studio ove richiesto;
c) qualifica e profilo professionale;
d) certificato di sana costituzione, anche ai sensi delle previsioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
e) curriculum professionale comprovante il possesso dei requisiti professionali e gli eventuali corsi di aggiornamento;
f) documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo;
g) copia del certificato di iscrizione all'albo, ove richiesto.

Art. 15
Formazione e aggiornamento

1. L'aggiudicatario deve garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori, facendo loro partecipare attivamente alle eventuali iniziative promosse dall'Amministrazione e/o da altri Enti, assicurando il coinvolgimento e la valorizzazione professionale di ognuno di essi e promuovendo a sua volta iniziative idonee.
Le modalità operative per l'erogazione dei servizi di formazione dovranno essere conformi a quanto previsto all'art. 16 del "Regolamento dei Servizi Educativi comunali per la Prima Infanzia", parte integrante del presente capitolato e nell'art. 24 della legge Regionale del Lazio n. 7 del 5 agosto 2020 e ss.mm.ii.

Art. 16
Responsabilità dell'aggiudicatario

A. Sicurezza sul lavoro

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e specificatamente si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative.
È tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm. ii.. L'aggiudicatario si impegna a coordinare con il Comune le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione attraverso la presentazione, in sede di assegnazione, del documento di valutazione dei rischi (se previsto), del piano di emergenza e del piano informativo e formativo del personale impiegato in via generale dall'impresa e che saranno successivamente adeguati ai servizi oggetto dell'appalto, entro due mesi dall'avvio del servizio.

B. Assicurazioni

L’aggiudicatario si assume, verso il Comune ed i terzi ivi compresi gli utenti del Servizio ed i prestatori di lavoro, ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di altri compensi da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio.
L’aggiudicatario si impegna a stipulare con primaria compagnia, polizza di responsabilità civile verso terzi, con la precisazione che nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Itri nella sua qualità di committente, e prestatori di lavoro conseguente all’attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le loro mansioni e specializzazioni. I bambini che usufruiscono del servizio, inoltre, dovranno essere coperti, a spese dell’appaltatore, da assicurazione contro eventuali infortuni.
Copia conforme delle suddette polizze dovrà essere inviata all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio, con l’impegno di mettere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.

Art. 17
Programmazione tecnico/pedagogica

1. L'appaltatore predispone una proposta di programmazione annuale. In detta programmazione dovrà essere indicato con chiarezza obiettivi, tempi di realizzazione, metodologie, strumenti e materiale, personale coinvolto. La programmazione deve prevedere:

- programma per l'inserimento dei bambini al nido;
- articolazione dell'anno con individuazione e caratterizzazione dei momenti "forti"
- modalità e proposte concrete espressamente articolate per l'armonico sviluppo del bambino sul piano motorio, ludico, espressivo, ecc.;
- articolazione della giornata al nido dove si cureranno attività di gioco, spontaneo e guidato, strategie educative, stimoli, interventi volti a consentire occasioni per osservare, fare esperienza, scoprire significati e intrecciare relazioni interpersonali.
- organizzazione e qualificazione dei momenti del cambio, del pasto, del sonno.
- programma per curare e valorizzare i rapporti con i genitori e con le famiglie
- programma per la documentazione, l'analisi e la verifica delle esperienze.

Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto specificato nel regolamento dei Servizi Educativi comunali per la Prima Infanzia, redatto dal Comune di Itri parte integrante del presente Capitolato.

Art. 18
Scioperi

1. In caso di sciopero del personale dipendente, l'impresa appaltatrice è tenuta a dare comunicazione preventiva e tempestiva, nonché assicurare in ogni caso i servizi essenziali.

Art. 19
Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo avviene a rate mensili posticipate. Il pagamento avverrà su fatturazione mensile, previo visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, essendo escluso per tale periodo ogni aggravio a titolo di interesse o ad altro titolo.
2. La liquidazione delle fatture di cui al presente articolo, avverrà previa presentazione di dichiarazione resa nella forma dell'autocertificazione firmata dal legale rappresentante della Ditta attestante che tutti gli operatori utilizzati sono lavoratori dipendenti o soci lavoratori e che ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo è stato assolto.
3. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati alla Ditta aggiudicataria addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.
4. Il pagamento verrà effettuato dalla stazione appaltante previa imprescindibile verifica della regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
5. Considerata la particolare natura del servizio, allo scopo di evitare contenziosi con il personale dipendente, fatte salve le leggi vigenti, il gestore si impegna a corrispondere agli operatori la retribuzione mensile entro e non oltre 30 gg dalla maturazione del credito dello stesso operatore, indipendentemente dalla liquidazione della fattura da parte dell'Ente.

Art. 20
Controlli

1. Un rappresentante del Comune può, in qualsiasi momento, accedere all'Asilo Nido al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto. Il Comune può effettuare controlli, ispezioni in qualsiasi momento al fine di verificare il corretto svolgimento del servizio, il rispetto delle normative vigenti in materia; ai fini di tale controllo e vigilanza, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'accesso alla struttura e a fornire tutta la documentazione necessaria inerente la gestione del servizio, compresi registro presenza bambini, turni e presenze operatori, piani tecnici di attività.
2. Delle attività di controllo, ispezione, verrà redatto verbale da consegnare in copia all'aggiudicatario. L'aggiudicatario può presentare deduzioni e chiarimenti prima del termine fissato per l'adozione dei provvedimenti. Restano salvi il controllo e la vigilanza dell'ASL e degli altri enti aventi competenza istituzionale in materia.
3. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ente appaltante, per la preventiva autorizzazione, qualunque modifica intenda eventualmente apportare al progetto presentato finalizzata al

miglioramento del servizio. Le modifiche potranno essere apportate solo dopo approvazione scritta dell'amministrazione.
Nel mese di luglio l'aggiudicatario dovrà produrre all'Ufficio Servizi Sociali – Asili Nido una relazione complessiva riferita all'intero anno sullo svolgimento del servizio, in cui andrà specificato:

- l'andamento della frequenza dei bambini, con eventuali osservazione e/o segnalazioni;
- le attività svolte debitamente documentate;
- tempi e modalità utilizzati per l'attività di formazione e aggiornamento del personale;
- esperienze di gestione sociale;
- eventuali problematiche emerse;
- segnalazioni e proposte;

Art. 21
Penali

1. Qualora la stazione Appaltante, accerti il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono il contratto da parte dell'aggiudicatario, provvederà ad applicare le sotto elencate penali contrattuali:
a) Impiego di personale con titoli ed esperienza diversi da quelli richiesti/offerti: applicazione di una penale di € 150,00/giorno per ogni operatore;
b) Mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: Applicazione di una penale di €. 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione;
c) Mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
d) Sostituzione del personale assente con operatori di qualifica e competenze diverse da quelle previste nel capitolato: applicazione una penale di € 150,00/giorno per operatore;
e) Mancata sostituzione del personale non idoneo: applicazione di una penale di € 200,00/giorno per operatore, per ogni giorno successivo al secondo dalla formale comunicazione del diniego di autorizzazione da parte della stazione appaltante;
f) Mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative (orari, giorni, procedure stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di € 350,00/giorno;
g) Mancata manutenzione delle attrezzature: applicazione di una penale pari ad € 150,00/giorno;
h) Mancata supervisione degli operatori: applicazione di una penale di € 200,00 per ogni singola attività di cui al presente capitolato;
i) Inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 12 del presente capitolato, fermo restando la risoluzione del contratto, verrà applicata una penale € 5.000,00.
2. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
3. Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., ai fini dell'avvio del procedimento.

5. La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..
6. In caso di cumulo delle sanzioni la Stazione appaltante, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto.
7. Per il recupero delle penalità la Stazione appaltante potrà effettuare trattenute su quanto dovuto alla Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.
8. Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate, la stazione appaltante provvederà a diffidare, con lettera raccomandata a.r. o via P.E.C., l'Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto richiesto.

Art. 22
Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi espressamente previsti dal presente capitolato e nei seguenti ulteriori casi:
a) qualora l'aggiudicatario violi il divieto di subappalto;
b) qualora vi sia ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti;
c) qualora vi siano comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli utenti;
d) qualora l'aggiudicatario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;
e) nel caso in cui sia stato assegnato dalla Stazione Appaltante un termine all'aggiudicatario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
f) nel caso in cui sia stata escussa la garanzia, in tutto o in parte, e l'aggiudicatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;
g) nel caso in cui si accerti l'inadempimento delle disposizioni di cui alla Legge 136/10;
h) nel caso in cui non vengano rispettate le norme sulla sicurezza del servizio e dei luoghi di lavoro;
i) in ogni altro caso di grave inadempimento a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.
2. In caso di risoluzione alla Ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dalla stazione appaltante, eventualmente incamerando la cauzione versata.
3. Resta inteso che il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione amministrativa dell'incameramento della cauzione definitiva, fatte salve eventuali altre sanzioni anche di natura penale, qualora risulti che la Ditta aggiudicataria abbia prodotto false dichiarazioni relativamente ai punti del Bando di gara nei quali sono state previste dichiarazioni sostitutive.

Art. 23
Recesso

1. L’Amministrazione Comunale potrà recedere dal Contratto, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata 3 (tre) mesi prima della data fissata per il recesso.
Spetteranno alla Ditta aggiudicataria, esclusivamente, i compensi relativi al servizio effettivamente prestato.

Art. 24
Fallimento

1. L’aggiudicazione si intende revocata in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria e la Stazione appaltante potrà procedere con l’applicazione dell’art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 25
Domicilio legale

1. Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio legale presso il Comune di Itri.

Art. 26
Osserv*anza di leggi e regolamenti*

1. Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente capitolato, nei rapporti di diritto tra appaltatore e Amministrazione comunale si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti specifici.
2. L’appaltatore è, inoltre, tenuto alla osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che venissero emanate dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione nei territori nei quali si svolgono, in qualsiasi modo, le attività e le operazioni inerenti e connesse al presente appalto.
3. L’appaltatore, infine, assicura il rispetto delle norme per la sicurezza sul posto di lavoro di cui alle norme vigenti.

Art. 27
Spese

1. Tutte le spese inerenti all’appalto e quelle comunque inerenti e conseguenti, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, comprese tutte le spese di stipula e di registrazione del contratto, sono a carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Art. 28
Forma di stipulazione del contratto

1. Il contratto verrà stipulato nella forma di atto pubblico ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023 3 ss.mm.ii.

Art. 29
Controversie

1. Le controversie che dovessero sorgere in conseguenza del contratto di cui è oggetto il presente capitolato sono demandate alla decisione del Tribunale di Cassino.
2. Prima di adire al giudizio ordinario si procede ad un tentativo di composizione del conflitto in via bonaria, su iniziativa del Dirigente competente.

Art. 30
Rinvio

1. Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente capitolato, che costituisce *lex specialis*, valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti la materia.

Art. 31
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 /2003 e del Regolamento Europeo 679/2016
(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la riservatezza secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016.
2. ll trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.
3. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.
4. Si informa inoltre che il "Titolare" del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è il Comune di Itri. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.